



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 20/05/2016

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e principi

Articolo 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Articolo 3 - Locali e impianti di pubblico spettacolo soggetti alla competenza della Commissione

Articolo 4 - Locali e impianti di pubblico spettacolo esclusi dalla competenza della Commissione

Articolo 5 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

Articolo 6 - Nomina della Commissione

Articolo 7 - Convocazione della Commissione

Articolo 8 - Riunioni della Commissione

Articolo 9 - Pareri e controlli successivi

Articolo 10 - Richieste di intervento della Commissione

Articolo 11 - Attività di supporto alla C.C.V.L.P.S.

Articolo 12 - Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 13 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e principi

1. Le presenti disposizioni, nell' ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 bis del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.
2. Si richiamano altresì le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 10/8/2011 n. 151 e nel D.M. n. 149 del 19/08/1996, come modificato dal D.M. 18/12/2012, che disciplina la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Art. 2 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141, 141 bis e ss. del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento

e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., salvo i casi in cui tale compito risulta attribuito, ai sensi dell'articolo 142 del citato regolamento, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La Commissione Comunale ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno. Resta esclusiva competenza della commissione Comunale, esprimere il parere sul progetto.(Circolare Prefettura del 13.05.2004, prot. n. 1685/Area II CPV).
3. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui all'articolo 4 D.P.R. 311/2001 e all'art. 141, comma 3 del R.D. n.635/1940, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti

richiedano uno specifico controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'articolo 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. In occasione della richiesta di una nuova autorizzazione, il richiedente dovrà presentare, unitamente alla istanza di rito, una dichiarazione da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale dichiara l'uso degli stessi locali, strutture e attrezzature, le medesime modalità di impiego secondo quanto già prescritto dalla Commissione. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37. L'organizzatore dovrà altresì produrre la documentazione inerente la gestione della sicurezza, il servizio di vigilanza antincendio, la presenza del servizio sanitario di primo soccorso, la disponibilità di parcheggi, il programma della manifestazione e altra eventuale documentazione indicata nel verbale della Commissione.

Art. 3 – Locali e impianti di pubblico spettacolo soggetti alla competenza della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:

a) i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno e dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/96:

- teatri, cinematografi, cinema-teatri, con capienza fino a 1300 persone;
- auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
- locali di trattenimento, intesi come locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza fino a 5000 persone;
- sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
- teatri tenda con capienza fino a 5000 persone;

- circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
- luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto) con capienza fino a 5000 persone;
- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale con capienza fino a 5000 persone;
- locali multiuso adibiti ordinariamente ad altra attività ed utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo e o di trattenimento con capienza fino a 5000 persone;
- sale polivalenti adibite ordinariamente ad attività di pubblico spettacolo e o di trattenimento e utilizzate occasionalmente per altre attività con capienza fino a 5000 persone;
- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori con capienza fino a 5000 persone;
- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (*caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento sono: locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.*), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso come da Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii. con capienza fino a 5000 persone;

- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto con capienza fino a 5000 persone.

Art. 4 – Locali e impianti di pubblico spettacolo esclusi dalla competenza della Commissione

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di locali e impianti di seguito indicati, per i quali è prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento (art. 2, lett. d) D.M.I. 18.05.2007 e s.m.i.) e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
2. Sono inoltre escluse dai compiti della Commissione:
 - a) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili) in cui vengono impiegati strumenti musicali o impianti di diffusione sonora, compreso "karaoke" e ricorrono i seguenti requisiti:
 - a1) l'attività di intrattenimento musicale non è preponderante rispetto all'attività di somministrazione;
 - a2) non vengano svolti intrattenimenti danzanti né spettacoli di arte varia;
 - a3) accesso libero, senza sovrapprezzo sulle consumazioni;
 - a4) non sono presenti spazi, o approntate strutture atte a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, palchi, allestimenti scenici, ecc.),
 - a5) evento non pubblicizzato,
 - a6) capienza e afflusso non superiore a cento persone;
 - b) i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento o contenimento del pubblico (sedie, transenne, recinzioni, tribune) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane

per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. A queste attività si applicano le seguenti disposizioni:

- b1) quanto stabilito nel Titolo IX della regola tecnica, allegata al D.M. 19.08.96;
 - b2) nomina del gestore della sicurezza ai sensi del Titolo XVIII[^] del D.M. 19.08.96;
 - b3) dichiarazione attestante l'approntamento di idonei mezzi antincendio;
 - b4) documentazione attestante la presenza di servizio sanitario di primo soccorso opportunamente dimensionato (di norma è sufficiente la presenza di due soccorritori qualificati, quali medici, infermieri professionali, o BLS^D esecutori. Quando è prevista una considerevole affluenza di pubblico necessita anche un'autoambulanza dotata di defibrillatore portatile. In caso di manifestazioni sportive deve essere presente anche un medico di servizio).
- c) i luoghi all'aperto ove sono installate sedie per assistere a spettacoli in numero non superiore a 100, sempre che non vengano installate altre strutture per lo stazionamento o contenimento e a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, se installate siano posizionate in aree non accessibili al pubblico. Le sedie devono essere distribuite come indicato nel Titolo III[^] del D.M. 19.08.96;
 - d) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
 - e) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - f) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - g) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park. In tali casi deve essere trasmessa all'Ufficio comunale competente solo la dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M.I. 18.05/.2007;
 - h) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei quali vengono effettuate iniziative come esposizione di opere artistiche, presentazione di libri a condizione che siano rispettate le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo;
 - i) fiere, esposizioni, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
 - l) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

- g) impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- h) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private).

Art. 5 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 141 bis del Regolamento, come introdotto dal D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'USL o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) da un Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un Esperto in elettrotecnica.
2. A richiesta possono far parte della Commissione Comunale:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. A tal fine, per procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente.
3. E' facoltà del Presidente aggregare alla Commissione, ove occorra e con funzioni consultive, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare. La Commissione dovrà inoltre essere integrata, a cura del Presidente, con un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato con funzioni consultive, solo nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996.
4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, uno o più supplenti.
5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994, con modificazioni nella Legge n. 444/94, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti

dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Art. 6 - Nomina della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito Decreto.
2. I componenti che assumono l'incarico per suffragio popolare (Sindaco) o nomina sindacale (Decreto) si intendono come immediatamente facenti parte della Commissione di Vigilanza senza ulteriori formalità amministrative.
3. I componenti della Commissione di Vigilanza possono essere destituiti e o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco sentito il parere del Dirigente del Settore Attività Produttive.
4. La nomina del rappresentante degli esercenti e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale. Ove nel termine assegnato non venga comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, il Sindaco procede comunque alla nomina della Commissione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.
5. Due o più dipendenti comunali, individuati dal Dirigente del Settore Attività Produttive, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplenti della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

Art. 7 - Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione e può essere inviato anche a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono od ogni altra forma ritenuta idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente articolo 5.

4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione e/o al sopralluogo, informando contestualmente il Segretario della Commissione.
5. La data della riunione e/o del sopralluogo, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione il personale di altri Uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti necessari alla formulazione dei pareri sugli interventi sottoposti all'esame.

Art. 8 - Riunioni della Commissione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso la sede del Settore Attività Produttive, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti effettivi di cui all'articolo 5 comma 1, lettere da a) ad f).
3. Il Segretario partecipa alla seduta della Commissione con funzioni di verbalizzazione.
4. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o altresì dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
5. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi, ovvero di delegare altri, nei casi di conflitto di interesse attuale o potenziale, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima la sussistenza delle cause di incompatibilità.
6. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche.
7. I sopralluoghi sono di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, prima delle ore 17,00, ad eccezione di casi straordinari e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.
8. Il Segretario della Commissione provvede all'organizzazione dei sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti della Commissione stessa.

Articolo 9 - Pareri e controlli successivi

1. Il parere della Commissione è reso in forma scritta, viene adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Il parere viene sottoscritto, oltre che da tutti i componenti della Commissione, anche dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Segretario della Commissione provvede alla compilazione di un apposito registro in cui vengono annotate e numerate cronologicamente le riunioni in sede ed i sopralluoghi effettuati.
4. Al termine di ogni seduta e visita è redatto, a cura del Segretario in collaborazione con la Commissione tutta, un verbale nel quale viene riportato, oltre il parere di merito, anche:
 - il luogo della riunione;
 - l'elenco dei membri presenti e l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - una concisa esposizione dei lavori svolti e i rilievi e le osservazioni sul progetto e/o sui locali/impianti ispezionati;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
5. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato, a cura del Segretario, al soggetto interessato, oltre che agli Uffici Comunali dei Settori competenti deputati al rilascio di specifiche autorizzazioni previste per legge.
6. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 141 bis, ultimo comma del Regolamento T.U.L.P.S., il Presidente, sentita la commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare le verifiche e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività. Tra i componenti delegati devono essere compresi, in ogni caso, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, in mancanza, altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
7. Gli esiti del controllo sono comunicati per iscritto al Presidente che provvede a convocare la Commissione per ratificare l'esito degli accertamenti. Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza e di igiene, il Presidente trasmette immediatamente all'autorità competente l'esito dei controlli per le determinazioni del caso.

8. Alle verifiche e ai controlli devono presenziare i soggetti interessati e o i tecnici di parte purchè appositamente delegati.

Art. 10 - Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto dal soggetto interessato con domanda, corredata dalla documentazione necessaria, e deve essere presentata al Settore Attività Produttive nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) almeno 45 giorni prima, qualora trattasi di istanza di valutazione della documentazione per il parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 30 giorni prima dello svolgimento, in caso di verifica dell'agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti ecc.). Le domande devono contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di intrattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni;
 - c) almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, in caso di dichiarata e comprovata esigenza per manifestazioni estemporanee all'aperto.
 - d) almeno 7 gg prima dello svolgimento della manifestazione, nei casi di urgenza motivata e documentata, come nei casi di iniziative promosse da Pubbliche Amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate.
2. Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento di cui al successivo articolo 11. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni, debitamente sottoscritti da un professionista tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale. Ogni componente della Commissione, secondo le rispettive competenze, ha facoltà di richiedere documentazione integrativa e di dettaglio.
3. La documentazione da allegare alla domanda potrà essere aggiornato dalla Commissione, in funzione di esigenze tecniche di valutazione della sicurezza e dell'igiene dei locali. La relativa modulistica dovrà essere predisposta dal Settore Attività Produttive.

Art. 11 - Attività di supporto alla C.C.V.L.P.S.

1. Le attività necessarie al funzionamento della C.C.V.L.P.S., sono svolte dal Settore Attività Produttive, che rappresenta la struttura di supporto organizzativo della Commissione. In particolare il Segretario della Commissione ha il compito di:

- ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
- inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
- redigere ed archiviare i verbali e la documentazione dell'attività della C.C.V.L.P.S anche in formato digitale;
- inviare copia dei verbali, per estratto, ai soggetti richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.;
- organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- creare, realizzare ed aggiornare un sito web contenente tutte le informazioni e modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo;
- raccogliere ed aggiornare le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale informativo sarà reso disponibile nel corso delle riunioni, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- verificare le presenze per il calcolo della liquidazione delle indennità spettanti agli eventuali esperti esterni e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 12 - Spese di funzionamento della Commissione

1. La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, del rappresentante del CONI, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, in virtù dell'articolo 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
2. Ai componenti eventuali della Commissione di cui al precedente articolo 5 , comma 3, aggregati in qualità di esperti esterni e scelti fra liberi professionisti, spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura pari all'indennità riconosciuta al Consigliere Comunale per le sedute di Commissione.
3. Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001), tale spesa , ove dovuta, è a carico del soggetto che chiede la convocazione della Commissione.

4. L'importo, quando dovuto, deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente causale: "Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".
5. L'attestazione dell'avvenuto versamento, deve essere allegata alla domanda di cui al precedente articolo 10.

Art. 13 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alla Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio on line secondo le disposizioni statutarie.